



CONAPO

SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"

OBIETTIVO CO.NA.PO. 50 % + 1

Segreteria Generale

e-mail: nazionale@conapo.it

sito internet www.conapo.it

Roma, 18 Maggio 2020

OBBLIGO DEI 5 ANNI NELLA SEDE DI PRIMA ASSEGNAZIONE

SMENTIAMO LE BUGIE DEGLI ALTRI SINDACATI CONTRO IL CONAPO !

Cari colleghi, abbiamo saputo che sindacalisti di altre sigle stanno addossando colpe al CONAPO sull'introduzione dell'obbligo della permanenza dei 5 anni nella sede di prima assegnazione. Tra questi c'è la CGIL (ma non solo) che candidamente su Facebook (vedi immagine) afferma:



"Questo è il risultato del rapporto di lavoro di diritto pubblico, queste sono le cose peggiori imposte al personale a causa di coloro i quali hanno rivendicato l'equiparazione ad altri Corpi dello Stato".

Insomma... la CGIL strumentalizza il problema non per dare la soluzione ai colleghi... ma per dare la responsabilità al CONAPO che (a loro dire) avrebbe la colpa di aver chiesto "l'equiparazione altri Corpi dello Stato" e di aver quindi sostenuto l'inserimento in regime di diritto pubblico avvenuto con la legge 252 del 2004. **FALSO, E' L'ESATTO CONTRARIO!**

Nella Polizia di Stato le norme prevedono l'obbligo di permanenza di 2 anni nella sede di prima assegnazione. Il vigente art. 55 del DPR 335/82 prevede infatti per la **Polizia di Stato** che **"i trasferimenti di sede del personale ...[...]... possono essere disposti a domanda dell'interessato, ove questi abbia prestato servizio nella stessa sede ininterrottamente per due anni ...[...]... il personale che presta servizio nelle sedi disagiate puo' chiedere il trasferimento dopo un anno di permanenza in sede"**.

Questi sindacati affermano anche che se fossimo stati a indirizzo privatistico (come

prima del 2005) il problema sarebbe risolto **mediante contrattazione**.

ANCHE QUESTO E' FALSO, LE NORME DICONO L'ESATTO CONTRARIO DELLA CGIL !

Il vigente art. 35, comma 5-bis del D.Lgs 165/2001 (che riguarda tutto il pubblico impiego ad indirizzo privatistico e contrattualizzato, quindi non i VVF) prevede che **"I vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni. La presente disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi"**.

Anche il vigente art. 3, comma 5-septies del D.L 90/2014, convertito in l. 114/2014 (e smi) conferma che **"i vincitori dei concorsi banditi dalle regioni e dagli enti locali, anche se sprovvisti di articolazione territoriale, sono tenuti a permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni. La presente disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi"**. **QUINDI L'OBBLIGO VALE PER TUTTI MA LA PERMANENZA MINORE E' DELLA POLIZIA !** **ORA LA DOMANDA E': QUESTI SINDACATI MENTONO SAPENDO DI MENTIRE O MENTONO PERCHE' INCAPACI ? AI POSTERI L' ARDUA SENTENZA ... intanto [il CONAPO continua i pressing su Governo e Dipartimento per modificare la norma ...](#)**

CONAPO NAZIONALE